



Divisione Risorse

Direzione Centrale Logistica e Approvvigionamenti
Settore Approvvigionamenti
Ufficio Gare per lavori e servizi tecnici immobiliari

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della fornitura, stampa e consegna di prodotti tipografici. CIG 9546268590. Provvedimento di revoca di aggiudicazione e scorrimento.

Premesso che

- con determina di aggiudicazione assunta al **prot. n. 1971 del 21 febbraio 2023**, la stazione appaltante aggiudicava definitivamente l'affidamento della fornitura, stampa e consegna di prodotti tipografici all'operatore economico denominato, **CERBONE STAMPA SRL**, corrente in **Bojano (CB)** alla **Via Colunno, snc** – società a responsabilità limitata – cf/p.iva **01712120706**;
- con comunicazione del **5 aprile 2023 ex prot. n. 120581**, il predetto aggiudicatario riferiva dapprima alla stazione appaltante che “...con campionatura ritirata in parte presso i Vostri Uffici, stiamo riscontrando enormi difficoltà nel reperimento delle materie prime per la produzione dei modelli richiesti, non riuscendo ad avere tempi certi per il servizio richiesto...”;
- con una successiva PEC mail del **6 aprile 2023**, l'aggiudicatario comunicava definitivamente la sua volontà di rinunciare alla stipula del contratto, così motivando: “...dopo ponderata analisi delle condizioni di mercato del momento, sia dei prezzi che della reperibilità degli approvvigionamenti, non riteniamo, nostro malgrado, di poter addivenire alla sottoscrizione del contratto da stipulare con questa Agenzia, per non procurare un danno alla nostra e Vostra società causato dalle continue ed ingiustificate oscillazioni del mercato al momento...”;
- la revoca dei provvedimenti amministrativi, disciplinata dall'art.21-quinquies della legge n.241 del 7 agosto 1990 (e introdotta dall'art.14 della legge n.15 del 2005), si configura come lo strumento dell'autotutela decisoria preordinato alla rimozione, con efficacia *ex nunc* (e, quindi, non retroattiva), in esito a una nuova - e diversa - valutazione dell'interesse pubblico alla conservazione della sua efficacia;

- i presupposti per il valido esercizio della revoca, come definiti dall'art. 21 quinquies della legge n. 241 del 7 agosto 1990, consistono nella sopravvenienza di motivi di interesse pubblico, nel mutamento della situazione di fatto (imprevedibile al momento dell'adozione del provvedimento) e in una rinnovata (e diversa) valutazione dell'interesse pubblico originario;
- l'art. 32 co.8 del d.lgs 50/2016 del Codice dei contratti pubblici rinvia espressamente ai poteri di autotutela previsti dalle norme vigenti e riconosce in capo alla stazione appaltante prima della stipula del contratto, nonostante l'obbligo di conclusione del medesimo, la pacifica sussistenza della possibilità di esercitare il potere di revoca del provvedimento di aggiudicazione, laddove sussistano i requisiti previsti dall'art. 21 quinquies (in tal senso, Cons. Stato n. 5026/2016, secondo cui *“in via generale, mentre la revoca resta impraticabile dopo la stipula del contratto d'appalto pubblico, dovendo utilizzarsi, in quella fase, il diverso strumento del recesso, prima del perfezionamento del documento contrattuale, al contrario, l'aggiudicazione è pacificamente revocabile”*);
- in applicazione di quanto affermato, sulla base del mutamento della situazione di fatto, sopravvenuto ed imprevedibile al momento dell'emanazione della determina di affidamento, che si riverbera su una rivalutazione dell'interesse pubblico, la stazione appaltante ritiene sussistenti ragioni di opportunità nel revocare la precedente aggiudicazione e nell'individuare un nuovo soggetto aggiudicatario. Ciò al fine di raggiungere lo scopo prefissato attraverso la presente procedura, nel rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, previsto dall'art. 97 della Costituzione, nonché dei criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, sanciti dall'art. 1 della legge 241 e dall'art. 30 del d.lgs 50 del 2016;
- sulla scorta dell'ultimo capoverso dell'art. 21 quinquies, secondo cui *“se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo”*, non può ritenersi sussistente, nel caso di specie, alcun diritto all'indennizzo in capo all'aggiudicatario uscente, trovando l'esercizio del potere di revoca del provvedimento di aggiudicazione la propria causa nel comportamento dello stesso aggiudicatario;
- la stazione appaltante ritiene di aggiudicare, contestualmente alla revoca della precedente aggiudicazione, l'affidamento della fornitura, stampa e consegna di prodotti tipografici all'operatore economico classificatosi secondo graduato all'esito dell'espletata procedura, in applicazione delle regole poste alla base delle procedure ad evidenza pubblica, nonché del principio di conservazione degli atti giuridici, fatto proprio da giurisprudenza consolidata (in tal senso, TAR Campania, Napoli, sez. V, nella sent. 4 ottobre 2022, n. 6154 secondo cui *“...una volta annullata l'aggiudicazione precedente, la stazione appaltante non ha affatto l'obbligo di rinnovare l'intera procedura di gara, ma deve procedere allo scorrimento della graduatoria, nella quale la ricorrente vittoriosa si è classificata seconda,*

con offerta valutata come non anomala dall'Amministrazione. In altri termini, conclusa la fase di ammissione, ogni successiva vicenda, non incide sulla graduatoria medesima, che rimane così cristallizzata, sussistendo il solo obbligo della stazione appaltante di procedere allo scorrimento della graduatoria senza alcun ricalcolo e modifica dei punteggi attribuiti. Il Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sez. II , 05/05/2021, n. 3504; Consiglio di Stato, sez. V, 09/06/2022, n. 4715) ha, dunque, chiarito che la regola in parola mira a sterilizzare, per comune intendimento, l'alterazione della trasparenza e della correttezza del confronto concorrenziale, potenzialmente correlata alla partecipazione di fatto di un concorrente solo successivamente estromesso della gara...”);

- la decisione di procedere allo scorrimento della graduatoria in luogo di una eventuale riedizione della procedura negoziale trova, oltre che nella giurisprudenza sopra cennata, ampio suffragio anche dalla contingente specificità in cui è la stazione appaltante stessa la quale deve far fronte al soddisfacimento del fabbisogno acquisitivo in oggetto nelle more dell'esperimento di una specifica procedura sopra soglia comunitaria in fase di indizione: l'ipotetica riproposizione della presente procedura sotto soglia, pertanto, impatterebbe certamente sulla necessaria continuità del servizio ricercato e, di rimando, avrebbe un impatto tutt'altro che trascurabile sulla continuità delle attività istituzionali dell'ente;

tutto ciò premesso,

il Direttore Centrale Logistica e approvvigionamenti, in base ai poteri conferiti dal Manuale Interno delle Procedure – M.I.P. dell'Agenzia delle Entrate

REVOCA

la determina di aggiudicazione **prot. n. 1971 del 21 febbraio 2023** della procedura in discorso, avente ad oggetto l'affidamento della fornitura, stampa e consegna di prodotti tipografici, sulla scorta del potere di autotutela riconosciuto dall'art. 21 quinquies della legge 241 del 7 agosto 1990 e contestualmente

DISPONE

lo scorrimento della graduatoria, pervenendo all'aggiudicazione in favore del soggetto secondo graduato, denominato **ASCAM srl**, corrente in **Senigallia (AN)** alla **Via Domenico Corvi, 29 – 60019** - cf/p.iva = **00976050427**, che ha offerto un ribasso pari al **12,2402%** rispetto alla base d'asta inviata in gara, determinandosi pertanto un importo complessivo di aggiudicazione pari a **€ 185.479,77** oltre Iva, tanto nelle more del buon esito delle verifiche ex art.80 del Codice dei Contratti pubblici prodromiche all'efficacia della presente aggiudicazione.

Avverso il presente provvedimento di aggiudicazione è ammesso il ricorso al TAR competente nei termini di cui all'art. 120 del D. Lgs. 104/2010 e s.m.i., Codice del Processo Amministrativo.

Si dispone la pubblicazione del presente atto, ai fini della pubblicità legale e della trasparenza, sul profilo della Stazione Appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013.

IL DIRETTORE CENTRALE

Telesca Giuseppe

Firmato digitalmente